



Nicola Colaianni

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari)

**La via italiana all'incertezza costituzionale: il caso
dell'ora di religione ***

1 - La sentenza del Tar del Lazio è figlia legittima della giurisprudenza costituzionale sulla natura dell'ora di religione cattolica (in seguito: i.r.c.) nelle scuole pubbliche: la sentenza 203/89, famosa perché affermò la laicità come principio supremo dell'ordinamento costituzionale, e il suo supplemento n. 13/1991¹. Qualche *obiter dictum*, qualche incauto (e contraddittorio) svolazzo, che pur vi si rinvia, come poi si vedrà, si deve solo ad un eccesso di parafrasi, non del tutto riuscita, delle sentenze della Corte. Ma il *decisum* non ne è che un'applicazione pratica, quasi sillogistica, ad ordinanze ministeriali che, incuranti e in violazione del diritto costituzionale vivente, si riagganciano impudentemente alla prassi e alla giurisprudenza amministrative², travolte appunto da quelle sentenze.

Le ordinanze ministeriali in questione sono quelle che, anno per anno, disciplinano l'attribuzione dei crediti scolastici per gli esami di Stato. La legge di riforma (10 dicembre 1997, n. 427, art. 3 co. 6) prevede, infatti, che questi, attraverso le prove scritte ed orali, concorrano al voto finale per tre quarti (75 punti al massimo) mentre l'altro quarto è riservato al credito scolastico acquisito dal candidato nel corso degli ultimi tre anni di scuola. Si tratta di un "apposito punteggio per l'andamento degli studi", che "esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva" con riguardo non solo al profitto ma anche alla "assiduità della frequenza scolastica" e agli "interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e

* Nota a Tar Lazio 17 luglio 2009, n. 7076, in corso di pubblicazione su *Questione giustizia*.

¹ Le due sentenze si possono leggere in *Il foro italiano*, 1989, I, 1333, e 1991, I, 365, con commenti di N. COLAIANNI, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica* e *Ora di religione: lo stato di non-obbligo*. Per una ricostruzione sintetica del quadro normativo si può vedere ID., *Istruzione religiosa*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Agg. V, 1996.

² Si può vedere conclusivamente Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1988, n. 1006, in *Il foro italiano*, 1989, III, 223.



integrative ed eventuali crediti formativi" (art. 11 d.p.r. 23 luglio 1998, n. 323).

I crediti formativi si distinguono dalle altre attività per la circostanza fondamentale che riguardano eventuali esperienze ("coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato": art. 12 d.p.r. cit.) acquisite "al di fuori della scuola di appartenenza"(art. 1 d.m.p.i. 24 febbraio 2000): le quali, quindi, non sono omogenee e fungibili rispetto sia alle discipline scolastiche sia alle iniziative complementari e integrative, le quali tutte si svolgono all'interno della scuola e concorrono direttamente alla definizione del credito scolastico.

Concorre anche l'i.r.c.? Limitatamente agli alunni che se ne avvalgono, sì secondo le ordinanze ministeriali³. Alle deliberazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano "a pieno titolo" anche gli insegnanti di religione (nonché i docenti di eventuali "attività alternative"⁴, sempre limitatamente ai loro alunni). Questa partecipazione sembra a prima vista coerente con lo *status* di tali insegnanti, che, godendo degli "stessi diritti e doveri degli altri docenti (...) partecipano alle valutazioni periodiche e finali". Così stabilisce – conformemente agli Accordi del 1984 e al d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell'intesa tra Ministero e Conferenza episcopale (punto 5-b) - l'art. 309 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che però prevede pure che tale valutazione sia contenuta solo in "una speciale nota", da consegnare unitamente alla pagella scolastica, "in luogo di voti ed esami". E invece, nel caso del credito scolastico, il docente partecipa ad una votazione: dà un voto. Legittimo?

C'è di più. Come la mettiamo con gli alunni non avvalentisi non solo dell'i.r.c. ma anche delle eventuali attività alternative e che legittimamente – ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza 13/91 – fanno un'ora in meno e possono addirittura allontanarsi dall'edificio scolastico? Viene loro, infatti, a mancare, per effetto dell'esercizio di un diritto, un elemento di valutazione, mentre il diritto di scelta "non deve determinare alcuna forma di discriminazione" (punto 2.1.a del d.p.r. cit.).

³ Ben ripercorre la vicenda **C. PONTECORVO**, *Laicità e istruzione*, in *Laicità. Una geografia delle nostre radici*, a cura di G. Boniolo, Torino, Einaudi, 2006, pp. 134 ss.

⁴ Sul contenzioso sollevato da queste attività fantasiose e, spesso anche, fantasmatiche cfr. **M. GATTAPONI**, *Osservazioni a margine dell'IRC: la valutabilità dell'insegnamento di "attività alternativa" al vaglio dei giudici amministrativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).



2 - La questione è *sub iudice* da dieci anni. A sollevarla, sempre finora davanti al giudice amministrativo, sono associazioni attive nel campo scolastico e tutte le confessioni con intesa (valdese, battista, pentecostale, avventista, luterana ed ebraica), oltre all'Unione atei agnostici razionalisti. Resiste da sempre il Ministero, quale che sia la maggioranza governativa, con l'intervento *ad adiuvandum* della Conferenza episcopale italiana. Come dire: confessioni di minoranza e atei contro governo e chiesa cattolica. Gli schieramenti in campo esprimono plasticamente l'alta tensione che ha raggiunto negli ultimi tempi la questione della laicità delle istituzioni e, in particolare, di quella scolastica⁵.

Peraltro, la discesa in campo di organizzazioni pone qualche problema di interesse ad agire. Per vero, ad affiancare le associazioni ricorrenti, e a notificare i ricorsi almeno ad un alunno avvalentesi, sono anche singoli studenti. Ma la sentenza cita anche la giurisprudenza di palazzo Spada, secondo cui sussiste la legittimazione anche delle associazioni quando "si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria" rappresentata e, quindi, di "vantaggi, di carattere puramente strumentale", a quella giuridicamente riferibili⁶.

Si potrebbe andare anche oltre per giustificare la legittimazione delle confessioni con intesa, che, a differenza delle altre associazioni, hanno un interesse diretto, istituzionale, da far valere: quello, riconosciuto appunto dalle leggi di approvazione delle rispettive intese, affinché l'i.r.c. "non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti" (art. 11.3 l. 8 marzo 1989, n. 101, di approvazione dell'intesa con gli ebrei; le altre intese, per vero, parlano solo di orari non discriminanti, ma sembra del tutto agevole l'interpretazione estensiva anche alle modalità). Esiste, quindi, un diritto antidiscriminatorio relativo anche alle modalità dell'i.r.c. (e la sua idoneità a concorrere al credito scolastico vi rientra) in capo direttamente alla confessione, considerata come "unitaria entità capace di percepire l'offesa"⁷ e, quindi, di agire in giudizio.

⁵ Sull'inquinamento del dibattito prodotto dal "trarre profitto" da una "dottrina religiosa" ben si sofferma **S. PRISCO**, *Il Tar Lazio e i docenti di religione cattolica. Osservazioni a prima lettura*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it)

⁶ Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2007, n. 4692; sez. VI, 1 luglio 2008, n. 3326.

⁷ Così Cass. pen. 7 ottobre 1998, n. 12744: nella specie si trattava della Congregazione dei testimoni di Geova. Cfr. per altri riferimenti **N. COLAIANNI**, *Diritto di satira e libertà di religione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, pp. 603 ss.



Piuttosto appare dubbio, e comunque riduttivo, che un diritto antidiscriminatorio possa essere fatto valere davanti alla giurisdizione amministrativa, quasi si trattasse solo di buon andamento della pubblica amministrazione. E non va dimenticato che la condizione dei non avvalentisi, maltrattata negli anni ottanta da quella giurisdizione, subì una svolta ed ebbe il trattamento che meritava solo quando fu portata dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria: pretori e tribunali che sollevarono la questione di costituzionalità⁸, poi risolta dalla Corte con le sentenze citate.

3 - Non è la prima volta che il Tar del Lazio si occupa della questione. Con sentenza 7101 del 2000 l'aveva dichiarata addirittura inammissibile con un'ampia motivazione riassumibile così: "se conseguenze positive possono derivare a favore" degli avvalentisi (il credito scolastico), "nessun pregiudizio deriva ai ricorrenti non esistendo alcuna relazione tra le posizioni considerate", anche perché a loro "non è affatto impedito di guadagnare credito con altre iniziative. Né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti".

Dunque, chi fa una scelta negativa "nella sua serietà e impegnatività di coscienza" (Corte cost. 203/89) viene degradato a nullafacente. In altro passo, riportato dalla sentenza in commento, la scelta di coscienza è paragonata a quella di chi non fa sport o altre attività, magari anche retribuite⁹: è legittimo, ma non può pretendere di ricavarne anche vantaggi. Nessun richiamo alle leggi e alle sentenze della Corte costituzionale per giustificare giudizi, che finiscono così per essere qualunquistici e per far esulare la sentenza dal campo della ragione giuridica.

Siccome al peggio non c'è mai fine, il Consiglio di Stato, confermando la fondatezza dei dubbi sulla sua terzietà effettiva al riguardo e quindi sulla capacità di conformarsi alla giurisprudenza costituzionale¹⁰, con ordinanza 2920/2007 ha respinto il ricorso cautelare proposto in primo grado affermando che esso "non appare

⁸ Pret. Firenze 30 marzo 1987 e Trib. Milano 23 giugno 1987, in *Il foro italiano*, 1987, I, 2496, con commento di N. COLAIANNI, *Religione cattolica e attività "alternative" a scuola: l'ora della discriminazione*.

⁹ Cfr. S. ROSSI, *L'ora di religione e il Tar del Lazio*, in *www.forumcostituzionale.it*

¹⁰ E. CONEGLIANO, *Ora di religione: la violazione continua*, *ibid.*



dotato di sufficiente consistenza”: così, apoditticamente, senza neppure esaminare l’opposta motivazione del Tar¹¹.

Il quale, capita l’antifona, s’è indotto ad un curioso rovesciamento dell’ordine logico delle questioni da trattare: per prima la questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata per il caso in cui fosse accolta un’interpretazione della normativa evidentemente in contrasto con lo “stato di non-obbligo” degli studenti, sancito nelle due sentenze della Consulta. La trattazione preliminare di una domanda subordinata suona come un *caveat* al giudice di appello, espressosi in modo immotivatamente *tranchant* in sede cautelare: ove insistesse sulla sua posizione il dovere di correttezza, o almeno la cortesia del “dialogo tra le Corti”, dovrebbero indurlo ad investire della questione il giudice delle leggi.

Al Tar, invece, per respingere quell’interpretazione in quanto lesiva della libertà di religione e di determinazione relativamente all’i.r.c., è sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale: la scelta di avvalersi o non dell’i.r.c. è una scelta di coscienza e assume carattere discriminatorio l’attribuzione di credito scolastico alla scelta positiva di una disciplina facoltativa. Né il *gap* che si crea con i non avvalentisi si colma con la possibilità di fare altro con attività scolastiche o extrascolastiche perché, come scrive la Corte nella sentenza 13/91, essi versano in “stato di non-obbligo”, finalizzato proprio a “non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica”.

Insomma, l’i.r.c. (come le “attività alternative”) è una disciplina a parte, in più, inidonea a concorrere alla formazione del credito scolastico.

Contraddittoria, ma ininfluenza sulla tenuta della motivazione, la chiusa sull’impossibilità di conseguire un “credito formativo” (*sic*: ma non c’entra, perché è extrascolastico) “nelle proprie confessioni (islamica, ebraica, cristiana, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica morale pubblica (come del resto avviene in Germania)”: non si tratta di una lacuna del nostro ordinamento vista la legittimità della scelta di non svolgere alcuna attività alternativa all’i.r.c..

¹¹ Per pertinenti critiche v. **M. CROCE**, *Della violazione della Costituzione tramite ordinanze ministeriali (con la collaborazione del Consiglio di Stato): il caso dell’ora di religione, ibid.*



4 - Nonostante la coerenza con la giurisprudenza costituzionale la sentenza in commento, forse anche a causa del surriscaldato clima ferragostano in cui ha visto la luce, è stata inondata da un fiume di critiche: che, pertanto, andrebbero rivolte alle sentenze della Corte, viceversa non toccate o, meglio, rimosse. Passiamo in rapida rassegna quelle di taglio giuridico.

Si contesta prevalentemente che la scelta dell'i.r.c. sia una "scelta di carattere etico-religioso strettamente attinente alla fede individuale"¹². In effetti il Tar presta il fianco a questa critica, come detto, quando usa qualche argomento francamente improbabile come il rischio che il profitto nella frequenza dell'i.r.c. venga proporzionato alla "misura della fede", o "condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria fede". Ma l'esagerazione di questi argomenti non inficia la motivazione di fondo, sopra riportata, che è strettamente consequenziale al diritto costituzionale vivente.

Vero è che l'i.r.c. non è una forma di catechesi, cioè non propone l'adesione personale alla fede, costituendo secondo l'art. 9.2 degli Accordi una *species* del *genus* "valore della cultura religiosa" e dovendo essere svolto "nel quadro delle finalità della scuola", "vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche" (Corte cost. 203/89). Ma ciò non toglie che – contrariamente a quanto è stato sostenuto¹³ – abbia carattere confessionale: si tratta, infatti, "di una religione positiva", insegnata "in conformità alla dottrina della Chiesa" (prot. add., punto 5.a), alla cui autorità spetta perciò "stabilire i contenuti autentici dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola, che garantisce, di fronte ai genitori e agli stessi alunni, l'autenticità dell'insegnamento che si trasmette come cattolico"¹⁴.

Di qui quel potere di "suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta" (Corte cost. 203/89).

5 - Una seconda linea di critica riguarda il preteso carattere "opzionale" dell'insegnamento, per cui, visto che alla formazione del credito concorrono anche materie opzionali, comprese quelle alternative alla

¹² F. D'AGOSTINO, *Ma i giudici non hanno capito che l'ora di religione non è catechesi*, in *Corriere della sera*, 14 agosto 2009.

¹³ G. DALLA TORRE, *Una ferita alla cultura. E alla laicità*, in *Avvenire*, 13 agosto 2009, secondo cui si tratterebbe di un insegnamento "culturale e non confessionale".

¹⁴ Congregazione per l'educazione cattolica, *Lettera circolare n. 520 sull'insegnamento della religione nella scuola*, 5 maggio 2009, in *www.vatican.va*



religione, dovrebbe “concorrervi l’insegnamento religioso, già di per sé insegnamento curriculare”¹⁵. Fatt’è che intanto è revocabile in dubbio che possa essere qualificato curriculare un insegnamento che: *a*) risponde “non solo all’interesse pubblico statale, affidato alle autorità scolastiche, ma anche a quello della chiesa cattolica, affidato alle autorità ecclesiastiche”¹⁶, *b*) sul versante degli studenti, “solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentare” (Corte cost. 203/89), *c*) anche per gli studenti che scelgono di obbligarsi per libera scelta non dà luogo a valutazione e non compare a fianco delle altre discipline sulla pagella ma in una nota a parte.

Ma, anche ad ammettere che si tratti di un insegnamento curriculare *sui generis*, quel ch’è certo è che l’i.r.c. (come le eventuali attività scelte in alternativa ad esso) è un insegnamento “per gli studenti e le loro famiglie (...) facoltativo” e non opzionale: “dinanzi all’insegnamento della religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche” (*ibid.*).

La non opzionalità dell’i.r.c., insomma, risulta, per usare il gergo forense, *per tabulas*. La Corte scartò proprio la tesi, sostenuta all’indomani degli Accordi dall’amministrazione scolastica ed avallata dal Consiglio di Stato, della “opzione tra equivalenti discipline scolastiche”, “quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema dell’obbligazione alternativa”. Di qui l’affermazione dello stato di non-obbligo: “la previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione” (*ibid.*). Che la scelta conseguente “non dia luogo a forma alcuna di discriminazione” (*ibid.*) implica anche la “scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola”, senza che possa vedersi una causa di svantaggio scolastico nel “minore impegno o addirittura nel disimpegno dei non avvalentisi” (sent. 13/91).

Insomma, come il monte-ore degli studenti non comprende l’ora di religione (altrimenti i non avvalentisi non potrebbero allontanarsi da scuola) così il monte-attività fruibili da tutti gli studenti al fine del credito scolastico non comprende l’i.r.c. (e le eventuali attività ad esso alternative): altrimenti, fatto uguale ad *n* il monte-attività, gli

¹⁵ C. CARDIA, *Vecchie incrostazioni nuovi orizzonti*, in *Avvenire*, 14 agosto 2009; analogamente sull’opzionalità F. D’AGOSTINO, *op. cit.*, e G. DALLA TORRE, *op. cit.*.

¹⁶ Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 1997, n. 2561.



avvalentisi (dell'i.r.c. o di attività a questo alternative) godrebbero di $n + 1$.

6 - Il terz'ordine di critiche alla sentenza attiene allo *status* giuridico dei docenti di religione, che, non partecipando alla deliberazione sul credito scolastico, sarebbero "dimezzati" rispetto agli altri docenti, anzi "umiliati"¹⁷: insomma, secondo le affermazioni dei loro dirigenti sindacali, "di serie B".

Ma la speciale condizione dei docenti di religione deriva dal già constatato ibridismo della disciplina che insegnano: sono "di serie A", perché hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, tanto più per essere ormai di ruolo, ma sono diversi dagli altri perché sono anche ufficiali ecclesiastici, titolari di un *munus* ai sensi del codice di diritto canonico (can. 796 ss.), che secondo una nota della Conferenza episcopale italiana (n. 22/1990) si esprime nel "rapporto permanente di comunione e di fiducia tra docente e comunità ecclesiale". Invero, l'i.r.c. può essere svolto esclusivamente da "insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica" (punto 5.a del protocollo addizionale e can. 804, § 2, c.i.c.), la quale può revocare l'idoneità quando ritenga che venga meno la rettitudine della dottrina (e perfino la testimonianza di vita cristiana: can. 805 c.i.c.)¹⁸.

Questi elementi di diritto valgono anche a inquadrare nelle giuste dimensioni la critica alla sentenza sul piano della politica del diritto: non tener conto della necessità, tanto più in una società multiculturale, di un insegnamento di religione e, in particolare nel nostro paese, di religione cattolica¹⁹. L'esigenza, salvo a determinare con esattezza l'oggetto della disciplina – che comunque dovrebbe riguardare fondamentalmente la Bibbia, come auspicava Francesco De Sanctis²⁰ -, può anche essere condivisa. Ma è evidente che, se la materia

¹⁷ Così **S. SPINELLI**, *L'insegnante (di religione cattolica) dimezzato*, in www.forumcostituzionale.it

¹⁸ Cfr. Cass. 24 febbraio 2003, n. 2803. Sulla problematica posta dal riconoscimento e dalla revoca dell'idoneità, spesso ignorata dai giudici che così avallano prassi ecclesiastiche quanto meno *praeter legem*, v. articolatamente **P. CONSORTI**, *Sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riferimento alla loro mobilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).

¹⁹ Vi insiste **C. CARDIA**, *op. cit.* Analogamente **G. REALE**, "Cristo? Un autore Mondadori". *Ecco perché studiare religione*, in *il Giornale*, 14 agosto 2009; **V. MANCUSO**, *Perché rimane indispensabile*, in *la Repubblica*, 15 settembre 2009.

²⁰ "Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetrata un'antologia biblica": **F. DE SANCTIS**, *La giovinezza*, a cura di G.



dev'essere come le altre – obbligatoria - e se i docenti devono essere come gli altri – idonei a dare voti e crediti -, se ne impone una gestione laica: vale a dire con programmi fissati unilateralmente dallo Stato e con insegnanti da esso reclutati con concorsi pubblici aperti a tutti e non riservati ai docenti in possesso dell'idoneità ecclesiastica e fino a che perduri tale qualità.

7 - Come mai la giurisprudenza costituzionale risulta così disinvoltamente rimossa - neppure citata, non si dice esaminata e discussa - nelle ordinanze ministeriali, nelle decisioni amministrative, in parte almeno della dottrina e nel dibattito pubblico in genere? Il tentativo di riportare indietro di vent'anni le lancette dell'orologio costituzionale è evidente nella politica dei ministri finora succedutisi in viale Trastevere (Berlinguer, De Mauro, Moratti, Fioroni, Gelmini), senza alcun riguardo al colore politico. Una parte della dottrina non fa mancare, come s'è visto, il suo sostegno al tentativo di restaurazione dell'opzionalità/alternatività dell'i.r.c., che da subito era stato individuato come lo strumento idoneo a sterilizzare i possibili effetti del diritto di scelta di avvalersi o non sullo *status quo ante* della disciplina e degli insegnanti.

Le sentenze della Corte avevano scombussolato il gioco ma lo strumento prescelto, la sentenza interpretativa di rigetto, è stato il più debole che si conosca, giacché esso esercita un "vincolo negativo" solo sul giudice che ha sollevato la questione, il quale pure - come, a più forte ragione, gli altri giudici - conservano il potere di "scegliere differenti soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali"²¹. Di conseguenza, questo tipo di sentenze - in cui pure "l'interpretazione non è più un semplice motivo, ma entra a far parte come elemento costitutivo e condizionante del deciso"²² - per acquistare di fatto un'efficacia *erga omnes* ha bisogno della

Savarese, Napoli, Guida, 1983, p. 163. Numerose adesioni di intellettuali, credenti e non, ha raccolto un appello in tal senso di *Biblia, associazione laica di cultura biblica*, reperibile in www.biblia.org

²¹ Cass. 17 maggio 2004, n. 23016. I tentativi dottrinali (ne fa cenno **M. CROCE**, *L'efficacia generale di una sentenza di rigetto dopo vent'anni dalla sua emanazione: ancora sull'ora di religione*, in www.forumcostituzionale) tesi a conferire una forza più cogente (addirittura di giudicato secondo **A. RUGGERI**, *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990) non hanno avuto eco nella giurisprudenza.

²² **V. CRISAFULLI**, *Ancora sulle sentenze interpretative della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, p. 91.



collaborazione dei giudici e, nel caso, della pubblica amministrazione: la quale, come è priva del potere di sollevare questioni di costituzionalità²³, così è ancor meno soggetta dei giudici ad accogliere le interpretazioni correttive della Corte.

Il dibattito pubblico, infine, sembra dar ragione al pessimismo sul contributo della giurisprudenza costituzionale (nel caso sull'i.r.c.) alla "formazione di una coscienza costituzionale nazionale"²⁴: basta vedere come la sentenza in commento sia diventata la cartina di tornasole del livello di guardia raggiunto dallo scontro sulle implicazioni del principio di laicità nella scuola. Nemmeno sulle sentenze sul caso Englaro o sulla procreazione medica assistita si erano registrati commenti come quelli che il vescovo della Cei competente in materia ha riservato alla sentenza del Tar Lazio: espressiva di "bieco illuminismo", tale da "alimentare diffidenza e sospetto verso la magistratura", al punto "da chiedersi perché è stato affidato ad un Tribunale amministrativo la decisione su un argomento così delicato"²⁵.

La critica dell'illuminismo risponde ad una linea fondamentale dell'attuale pontificato ma, come è stato giustamente osservato²⁶, mai ci si sarebbe aspettati un ritorno al linguaggio del popolano nostalgico di Gregorio XVI nella poesia di Giuseppe Gioachino Belli. Stupisce meno, alla stregua della critica sgangheratamente oltranzista diffusa dal berlusconismo, il giudizio di "sospetto e diffidenza verso la magistratura", che provocherebbero sentenze del genere. Di estrema gravità, invece, è soprattutto la protesta per l'affidamento stesso di questioni "così delicate" ad un tribunale (e a chi, se no?) perché essa dimostra una insensibilità istituzionale alla garanzia dei diritti e alla separazione dei poteri, frutto di una concezione ordinamentale assolutista, in cui la *potestas* "suprema, piena, immediata e universale" è data ad un uomo solo (can. 331 c.i.c.).

Tutto cospira a rendere impraticabile la "via italiana alla certezza costituzionale", negando alla Corte costituzionale il potere di "interpretazione finale"²⁷ della Costituzione.

²³ Sulla possibilità di rimeditare almeno in parte tale scelta legislativa v. **A. PIZZORUSSO**, *La giustizia costituzionale italiana fra modello "diffuso" e modello "concreto"*, in *www.uniovi.es*.

²⁴ **G. ZAGREBELSKY**, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Einaudi, 2005, p. 131.

²⁵ Per le dichiarazioni di mons. Diego Coletti v. *la Repubblica*, 13 agosto 2009, e *Avvenire*, 13, agosto 2009

²⁶ **S. RODOTÀ**, *Se l'illuminismo diventa "bieco"*, in *la Repubblica*, 9 settembre 2009.

²⁷ **L. ELIA**, *Sentenze "interpretative" di norme costituzionali e vincolo dei giudici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1966, pp. 135 s.